

COMUNE DI SAN FERDINANDO

STATUTO

Approvato con delibera n. 132 del 24.11.2010

STATUTO DEL COMUNE DI SAN FERDINANDO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

Capo IO Il Comune

Art. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di San Ferdinando è, a norma degli articoli 5 e 128 della Costituzione, l'ente autonomo che rappresenta la comunità di coloro che vivono nel suo territorio.
2. Nell'ambito della propria autonomia, il Comune assume tutti i compiti relativi alla cura degli interessi della comunità rappresentata, salvo quelli per i quali le leggi statali o regionali prevedono specifiche competenze.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione ed all'attuazione di essi. Promuove, inoltre, l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale, che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato.
4. Promuove l'autogoverno della comunità, realizzato attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali, all'attività politica ed amministrativa. A tal fine, garantisce l'informazione sull'attività Comunale, e prevede forme di consultazione referendaria.
5. Il Comune promuove i rapporti con le altre autonomie locali ed attiva la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, allo scopo di coordinare l'esercizio delle funzioni e dei servizi di interesse ultracomunale.
6. Il Comune partecipa, per quanto di sua competenza, alle iniziative in campo internazionale che abbiano come scopo la conoscenza reciproca tra i popoli, l'affermazione dei diritti dell'uomo, la pace e la cooperazione e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi.
7. In particolare, il Comune, coerentemente con la natura mediterranea della città di San Ferdinando, attua forme di collegamento con le collettività locali di altri Stati, nei modi definiti dalla Carta europea delle autonomie locali e, quale Comune d'Europa, anche con i paesi extraeuropei.

Art. 2 Obiettivi

6. Il Comune di San Ferdinando si propone la tutela e la promozione della persona umana contro ogni forma di sopraffazione e di violenza quale obiettivo prioritario, nell'ambito delle proprie
la ed assume, lotta al fenomeno mafioso, anche attraverso ogni
competenze, tesa a diffondere la consapevolezza della sua natura
iniziativa



eversiva della convivenza civile e dell'ordine democratico.

2. A tal fine, ispira il suo ordinamento ai principi del rispetto della dignità e della libertà dell'uomo e della solidarietà sociale, in armonia con i valori più elevati presenti nel patrimonio di storia e di tradizioni della comunità medesima, rifiutando qualsiasi discriminazione per ragioni di sesso, razza, religione o condizioni economiche e sociali.

3. Il Comune ispira la propria azione alla tutela dei valori universali ed alla salvaguardia dell'autentica cultura locale, che esprime l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità locale; a tal fine, sostiene le formazioni sociali che mirano all'educazione civile e morale dei cittadini, stimolandone la coscienza critica e la partecipazione alla vita pubblica e promuove lo sviluppo delle istituzioni culturali, nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico ed artistico della città.

4. Il Comune di San Ferdinando attua e favorisce forme di collegamento con i lavoratori emigrati.

Art. 3 Finalità

7.

1. Il Comune di San Ferdinando rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

2. Il Comune, in particolare:

- opera per realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura, alla parità giuridica e sociale della donna e promuove azioni positive per

garantire pari opportunità;

urbana per

- organizza tempi, modalità e strutture della vita rispondere alle esigenze di tutti i cittadini;

- promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;

- concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute ed opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza socio sanitaria, in favore soprattutto degli anziani, delle donne, dei minori, dei disabili, dei tossicodipendenti, degli alcolisti, dei malati mentali, dei nomadi e degli immigrati;

predispone, nell'ambito delle proprie competenze, idonei strumenti di pronto intervento per il caso di calamità;

provvede alla conservazione e difesa dell'ambiente, con speciale riguardo alle cause di inquinamento;

- tutela il diritto all'abitazione;

vigila sul patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale, garantendone il godimento da parte della collettività;

- incoraggia e favorisce la pratica sportiva ed il turismo sociale e giovanile;

coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

tutela e promuove lo sviluppo dell'attività produttiva e, soprattutto, dell'artigianato e delle attività turistiche.

IL Comune persegue le finalità attraverso le proprie prerogative ed in collaborazione con gli altri livelli istituzionali e con le formazioni

8.

W'

)

9.

sociali , esercita le proprie competenze secondo criteri di efficienza , trasparenza ed imparzialità , finalizzando la propria azione nel campo dei servizi, dell' iniziativa economica , dell' uso del territorio , della regolazione dei tempi e degli orari. Alla scuola e alla famiglia si riconosce la funzione di nucleo vitale della comunità.

Art. 4 Principi programmatici

1. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comune considera prioritarie le esigenze dei settori più deboli della popolazione.

2. In particolare, si impegna per la tutela degli emarginati, dei giovani, dei disoccupati e degli immigrati, sviluppando sull'intero territorio Comunale i servizi sociali, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e promuove iniziative economiche private e pubbliche, anche sotto forma di associazionismo cooperativo.

Art.5 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune di San Ferdinando promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile.

3 per il raggiungimento di tali finalità, il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali , ricreative e sportive, religiose ed assistenziali anche attraverso la creazione di idonei spazi, in particolare piazze e verde pubblico, ne assicura l'accesso ad enti, organismi ed associazioni.

4) I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento , che dovrà altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione , salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

ART 6 L'impegno antimafia del Comune

Il comune di San Ferdinando assume l'impegno di perseguire il ripudio di ogni forma di illegalità, di criminalità comune ed organizzata e dei comportamenti connessi.

L'impegno antimafia del comune è insieme inderogabile attività tesa all'affermazione di una cultura della legalità ed azione operativa per affermare e tutelare gli interessi della comunità, il suo sviluppo e l'ordinato e libero esercizio del suo autogoverno.

Il Comune esercita le proprie attribuzioni e assume ogni altra iniziativa , al di fuori delle funzioni proprie o delegate, per combattere la mafia. La mafia costituisce la principale e più immediata minaccia per un sano sviluppo economico, sociale e culturale e per lo stesso futuro civile della comunità.

L'impegno del Comune contro la criminalità organizzata si concretizza nel costituire una commissione consiliare, subito dopo la convalida degli eletti e comunque entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco , al fine di favorire ed incoraggiare tutte le condizioni e gli atteggiamenti di rifiuto totale di ogni comportamento - paura, omertà, connivenza, dipendenza, emulazione - direttamente o



indirettamente funzionale agli interessi mafiosi e per l'affermazione di una vera e propria cultura antimafia anche attraverso l'apporto di presentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni nelle scuole
)~?ni ordine e grado.

Capo II Il territorio

in
re,0J

Art. 7 Delimitazione del territorio

1. Il Comune di San Ferdinando comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni, nell'ambito del quale esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende San Ferdinando capoluogo, ove ha sede il Comune e le contrade rientranti nella pertinenza dell'Ente.

Capo III Identità dell'ente

Art. 8 Sede

1. Il Comune di San Ferdinando, ad ogni fine legale, ha sede presso il palazzo municipale.
2. Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo, di norma, presso la sede dell'Ente.
3. In casi eccezionali, anche su richiesta di singoli consiglieri, il Consiglio può essere convocato in luoghi diversi.

Art. 9 Stemma e gonfalone

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune di San Ferdinando hanno la conformazione risultante dagli elaborati grafici allegati al presente Statuto.
2. Il Sindaco dispone sulla utilizzazione del gonfalone Comunale nelle cerimonie pubbliche.
3. E' vietato l'uso e la riproduzione di tale simboli per fini non istituzionali.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Forme della partecipazione

Art. 10 Associazioni

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale anche su base di frazione o di quartiere. I rapporti del Comune con tali forme associative sono disciplinati con la deliberazione consiliare che istituisce l'organismo di partecipazione.
2. Il Comune valorizza e sostiene, secondo modalità stabilite dagli appositi regolamenti, le libere forme di associative e di cooperazione dei cittadini e degli stranieri attraverso:
 - a) il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai



documenti ed ai dati di cui sia in possesso l'amministrazione;
b) la consultazione riguardo alla formazione degli atti generali.

3. Per i fini di cui al precedente comma, la Giunta Municipale istituisce un apposito albo, organizzato per settori corrispondenti alle politiche comunali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni, che operano sul territorio del Comune e che ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto.

4. Il Comune riconosce, in particolare, il valore sociale e la funzione civile e culturale dell'attività di volontariato.

Capo II Partecipazione popolare

Art. 11 Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e può promuovere organismi di partecipazione popolare.

2. I rapporti con tali forme associative sono regolati con la deliberazione di promozione.

Art. 12 Forme di consultazione popolare

Il Capo V0 del presente Statuto prevede e disciplina le forme di consultazione della popolazione.

Art. 13 Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne :
 - a) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - b) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le Commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all' art. 36, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità tra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Capo III Informazione

Art. 14 Informazione

1. Il Comune riconosce nel diritto all'informazione uno dei presupposti essenziali per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione Comunale, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici.



3. Per garantire una maggiore informazione, il Comune istituisce l'apposito ufficio delle relazioni con il pubblico.
4. L'informazione deve rispondere a principi di chiarezza, esattezza, tempestività, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti singoli o associati dell'ordinamento Comunale anche attraverso mezzi telematici.
Art. 15 Accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione, ferma restando la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Sono sottratti all'accesso gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione per espressa disposizione di legge o di regolamento.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale o dei provvedimenti degli altri organi del Comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici o privati.
4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti, compresi i loro allegati, adottati dagli organi del Comune e di ottenere le relative copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione.



CAPO IV Istanze, petizioni, proposte

Art. 16. Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento, avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo.
2. Il Sindaco ha l'obbligo di ricevere, di esaminare e di rispondere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, alle istanze entro il termine di trenta giorni.
3. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 17 Petizioni

1. Almeno tre associazioni iscritte all'albo Comunale o numero 400 cittadini possono presentare una petizione al Consiglio Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale.
2. Le petizioni di cui al comma precedente devono essere presentate presso l'ufficio del Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale, compiuta l'istruttoria, la rimette al Segretario Comunale per il seguito di competenza.
3. Il Sindaco, ricevuta la petizione dall'ufficio del Segretario Comunale, è tenuto a sottoporre la questione al Consiglio, che, ove non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, si esprime con deliberazione adeguatamente motivata e pubblicizzata.
4. Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare,



da tenersi entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria.

5. In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può richiedere l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio

Art. 18 Proposte

1. Almeno tre associazioni iscritte all'albo Comunale o numero 400 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro il termine previsto dal regolamento all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché, ove necessaria, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti entro trenta giorni dalla presentazione e provvedere entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della proposta oppure far constare le ragioni per cui ritiene che la proposta stessa non meriti di essere accolta.
3. Non vi è obbligo di risposta per le proposte relative all'adozione di atti che implicano l'esercizio del potere di autotutela rispetto a singoli rapporti.

Art. 19 Iniziative

1. Almeno tre associazioni iscritte all'albo Comunale o 400 cittadini possono esercitare l'iniziativa di atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa.
2. Il Consiglio Comunale delibera in ordine al suddetto progetto entro il termine di trenta giorni dalla presentazione
3. Non possono formare oggetto di iniziativa le materie relative:
 - alla disciplina dello stato giuridico del personale;
 - ai tributi locali, alle tariffe ed ai prezzi pubblici;
 - ai bilanci preventivi e consuntivi.

Capo V Modi di consultazione popolare

Art. 20 Consultazioni

1. Il Comune può indire, per dibattere problemi o questioni che ri vestono particolare rilievo per le comunità pubbliche assemblee di cittadini. In particolare, il Comune può tenere consultazioni dedicate ai problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani.
2. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno cinque associazioni iscritte all'albo Comunale o di almeno 400 cittadini, nel qual caso sono tenute entro il termine di sessanta giorni, alla presenza del Sindaco o di un suo delegato.
3. Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto della assemblea sono comunicati alla cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.
4. Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.
5. Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale



Art. 21 Referendum

sul notiziario del Comune.

materie di esclusiva competenza Comunale, può essere indetto referendum consultivo o propositivo, in ordine a questioni di interesse generale della collettività.

2. Non possono essere sottoposte a referendum questioni concernenti:

- a) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
- b) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento o statuto;
- c) il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati, previ accordi con questi ultimi;
- d) provvedimenti concernenti il personale Comunale, delle aziende speciali e delle Istituzioni;
- e) provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
- f) provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rette e tariffe;
- g) bilanci preventivi e consuntivi.

3. Le materie di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente comma possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo di iniziativa consiliare, secondo le modalità appresso indicate.

4. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza assoluta del numero dei suoi componenti, in esso comprendendo il Sindaco, relativamente a questioni concernenti atti generali di competenza del consiglio.

5. La partecipazione al referendum consultivo d'iniziativa consiliare può essere limitata, in relazione all'oggetto, ad una parte soltanto dei cittadini, individuata in ragione della residenza e/o dell'appartenenza a precise categorie.

6. Una volta indetto il referendum consultivo, il Consiglio sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata da 2/3 dei membri assegnati, si riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza e, in tal caso, si fa ugualmente luogo alla consultazione referendaria.

7. Il referendum propositivo è indetto dal Sindaco su richiesta di almeno il 20% dei cittadini elettori, diretta a chiedere di sottoporre al corpo elettorale una motivata proposta di intervento del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale.

8. Non si fa luogo a referendum propositivo se, almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.

9. Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto.

10. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, i competenti organi comunali devono deliberare sull'oggetto del referendum.

11. Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum per tipo nello stesso anno solare e, in caso di pluralità di richieste, si segue l'ordine cronologico di presentazione.

12. Non possono essere sottoposte a referendum questioni concernenti funzioni spettanti ed esercitati dallo Stato, dalla Regione e dalla

Comune di Ovindoli ad essi demandati per legge,

13. Il regolamento comunale determina le modalità di attuazione del referendum.

TITOLO 111

ORGANI DEL COMUNE

Capo I Consiglio Comunale

Art. 22. Generalità

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, secondo le disposizioni di legge.
3. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
4. La Giunta è nominata dal Sindaco. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità e compatibilità alla carica di consigliere e dotati di particolare competenza rispetto al ramo ed alla materia delegati.
5. Il numero degli assessori non consiglieri comunali, in ogni caso, non può essere superiore alla metà dei componenti la giunta.
6. All'interno della giunta il Sindaco nomina un Vice Sindaco.
7. Il numero degli assessori è stabilito dalla legge .

Art. 23

Funzione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Le attribuzioni ad esso attribuite sono previste dall' art. 42 del D.L.vo 267/2000.
3. Spetta, inoltre, al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune all'interno degli organi di amministrazione di enti, società, aziende, istituzioni ed associazioni, nonché la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge e la revoca qualora sopravvengano situazioni contrastanti con i criteri che ne hanno determinato la nomina.

Art. 24 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento il quale
 - a) detta le norme di funzionamento dell' organo ed in particolare le modalità di convocazione e di presentazione e discussione delle proposte ;
 - b) indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;
 - c) detta norme per l'esplicazione della propria autonomia funzionale organizzativa e le modalità attraverso cui è disciplinata la



- gestione dei servizi, delle attrezzature e risorse finanziarie, nonché l'eventuale istituzione di strutture apposite, per il Consiglio medesimo, per le Commissioni Consiliari e per i gruppi Consiliari;
- d) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
- e) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia;
- f) disciplina i diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari;
- g) definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del genere di presenza in una indennità di funzione.

14.

k
p

Art. 25 Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio per la seduta di insediamento è convocato dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio. In tale seduta, che deve tenersi entro il termine di giorni 10 dalla convocazione, il Consiglio procede:

- alla convalida degli eletti;
- a ricevere il giuramento del Sindaco;
- a ricevere la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta;
- a ricevere la comunicazione sulla costituzione dei gruppi.

Art. 26 Elezioni, nomine, designazioni

1. Il Consiglio effettua le elezioni, le nomine e le designazioni di propria competenza secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti di correttezza, di competenza e di esperienza, necessari, determina i casi in cui le candidature possono essere presentate dai singoli consiglieri, dai gruppi consiliari, dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, dagli enti, dagli organismi di partecipazione a ciò appositamente abilitati dallo stesso regolamento.
3. Le norme del regolamento devono assicurare la più ampia pubblicità dei curricula dei candidati e delle procedure di scelta.
4. I candidati alle elezioni, alle nomine o alle designazioni possono anche essere scelti tra gli iscritti in appositi albi ed elenchi.
5. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, le elezioni, le nomine e le designazioni avvengono con sistemi idonei a garantire che le minoranze siano rappresentate.
6. Il consiglio provvede agli adempimenti di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scrutinio palese.
7. Per le elezioni occorre sempre la maggioranza dei componenti, salvo i casi di cui al precedente comma 5 o quelli espressamente previsti dalla legge.
8. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere Comunale, questi è nominato o designato dal consiglio.

Art. 27 Consigliere anziano

Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo statuto, la qualifica di

Ad

"

consigliere anziano è determinata dalla maggiore cifra individuale, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi di legge.

Art. 28 Presidenza delle sedute

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.

Art. 29 Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare e sono tenuti a darne comunicazione scritta al Consiglio.

2. I consiglieri eletti alla medesima lista formano un solo gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.

4. Un gruppo può essere composto anche da due consiglieri o da un solo consigliere, purché questi siano gli unici o l'unico rappresentante di una lista.

5. Se uno o più consiglieri decidono di abbandonare il gruppo di appartenenza e non sono in condizione di formare un nuovo gruppo debbono indicare in quale gruppo confluiscono, in caso contrario vanno a far parte del gruppo misto.

6. Ciascun gruppo comunica al consiglio il nome del capogruppo, in mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il disposto dell'art. 32

7. La conferenza dei capi gruppo è formata dai capi di ciascun gruppo consiliare. La conferenza è convocata dal Sindaco ogni volta che questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due capigruppo.

8. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco che la presiede, con le commissioni consiliari permanenti e con la Giunta Comunale.

Art. 30 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale, previa richiesta formale della conferenza dei capigruppo, può istituire, al suo interno commissioni permanenti, a ~~e e e~~ **prezic la loro competenza** in modo che ciascuna corrisponda ad un settore organico di materie, individuato sulla base della struttura organizzativa del Comune.

2. La deliberazione istitutiva, da adottare entro 45 giorni dalla richiesta dei Capigruppo, disciplina le modalità di istituzione e il funzionamento delle predette commissioni consiliari permanenti, in maniera che siano rappresentati complessivamente, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consiliari.

3. Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali, designati dai rispettivi capigruppo, fermo restando il diritto di ogni singolo consigliere ad essere presente in almeno una commissione consiliare permanente.

Art. 31 Commissioni speciali e d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, previa richiesta formale della conferenza dei capi gruppo, può istituire, nel proprio ambito, commissioni speciali,



per lo studio e l'impostazione di piani, progetti o interventi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti, eventualmente nominate ai sensi del precedente articolo 30. Nell'atto istitutivo, da adottare dal Consiglio a maggioranza assoluta del numero dei propri componenti, in esso comprendendo il Sindaco, viene indicata la composizione, riservata la presidenza alla minoranza consiliare, designato il coordinatore, fissato l'oggetto del mandato ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.

Art. 32 Decadenza dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali che non intervengano alle sedute consiliari per tre sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede a notificargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non potrà, comunque, essere inferiore a giorni venti dalla data di notifica.

3. Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale adotta le proprie motivate determinazioni in merito nella successiva prima seduta.

4. Nell'ipotesi di decadenza, di cui al comma 1. del presente articolo, il Consiglio Comunale provvede alla surroga del consigliere decaduto con il primo dei non eletti nella stessa lista, nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva.

Art. 33 Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato in sedute ordinarie, straordinarie e straordinarie urgenti, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 40. Tali convocazioni sono disposte dal Sindaco (o dal Presidente), che fissa il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute, qualora i lavori siano programmati per più giorni.

2. Il Consiglio è convocato quando ciò sia ritenuto necessario dal Sindaco.

3. Un quinto dei Consiglieri può richiedere la convocazione dell'adunanza che deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 34 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco.

2. L'inserzione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio è effettuata, oltre che per determinazione del Sindaco, quando è richiesta da almeno un quinto dei consiglieri comunali o su invito del Prefetto.

3. Sono riservate apposite sedute o frazioni di sedute alla discussione, nei modi e coi tempi indicati dal regolamento, di interrogazioni su



argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del consiglio o di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri al Sindaco ed agli assessori delegati.

Art. 35 Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte

1. L'avviso di convocazione del consiglio con l'elenco degli argomenti da trattare, è notificato ai consiglieri e pubblicato all'albo pretorio almeno cinque giorni prima rispetto a quello fissato per le adunanze ordinarie, tre giorni prima per le adunanze straordinarie e ventiquattrore prima per le adunanze di urgenza.
2. Eventuali ordini del giorno aggiunti vi vengono pubblicati all' albo pretorio e recapitati ai consiglieri nei termini di legge.
3. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all' ordine del giorno sono depositate presso la segreteria Comunale, salvo i casi di convocazione d'urgenza, almeno quarantotto ore prima dell'apertura della seduta e comunicate ai capi gruppo consiliari, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.
5. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese, o una diminuzione delle entrate, sono sempre depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri, dei visti e delle attestazioni previsti dalla legge, entro le 24 ore precedenti la seduta del consiglio.

) Art. 36 Sedute del Consiglio

1. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria, in seduta straordinaria e in seduta straordinaria urgente.
2. E' seduta ordinaria quella nella quale è posto in discussione il bilancio di previsione od il conto consuntivo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
3. Tutte le altre sedute sono straordinarie o straordinarie urgenti.
4. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad altra precedente seduta, di prima convocazione, dichiarata deserta per mancanza, anche sopravvenuta, del numero legale.
1. L'avviso delle convocazioni ordinarie deve essere notificato ai Consiglieri con un preavviso di cinque giorni liberi; l'avviso delle convocazioni straordinarie deve essere notificato ai Consiglieri con un preavviso di tre giorni liberi.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza, in tal caso la convocazione può essere disposta con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 37 Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche , salvi i casi previsti dal regolamento.
2. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale ne è steso verbale nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e ad allontanarsi;

)



b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 38 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.
3. Ciascun consigliere ha, altresì, diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.
4. Il regolamento stabilisce forme di contingentamento delle discussioni.
5. Ciascun consigliere ha il diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio e di presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni. Il consigliere ha, altresì, diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e dal Segretario Comunale copie di atti e documenti che risultano necessari per l'esercizio del suo mandato, in esenzione di spesa.
6. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto su notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 39 Votazione

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui il Sindaco, anche per espressa richiesta di almeno tre consiglieri e con decisione motivata, dispone la votazione per appello nominale, secondo le indicazioni previste dal regolamento.
3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni che comportano giudizi su persone avvengono a scrutinio segreto.
4. **Ogni votazione, ad eccezione di quelle per appello nominale, può avvenire mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto.**
5. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 40 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il consiglio può validamente deliberare in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri assegnati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
3. Nelle votazioni palesi gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle

Q E B

nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto.

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 49 DLgs 267/00, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile dell'Unità Operativa e, qualora la proposta stessa comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile.

6. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Messo Comunale, mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge, e divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

8. Nel caso di urgenza, le deliberazioni consiliari, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 41 Assistenza delle sedute

1. Il Segretario Comunale assiste alle riunioni del consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.



In caso di assenza o di impedimento il segretario, è sostituito dal vice segretario, se nominato.

Alle sedute del consiglio sono, altresì, tenuti a presenziare i Responsabili delle Unità Operative interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno. Essi, su richiesta, devono esprimere parere in ordine alle eventuali proposte, modifiche ed emendamenti

Art. 42 Verbalizzazione delle sedute ed attività deliberativa del consiglio

1. Delle sedute del consiglio è redatto processo verbale sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

2. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute, di regola, nella seduta successiva.

3. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta e a ciascun consigliere.

4. Il regolamento sulla partecipazione determina le modalità con cui il Consiglio Comunale può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al consiglio da associazioni o da cittadini.

5. Le proposte di deliberazione corredate dei pareri previsti dall'art. 49 DLgs 267/00 sono presentate per iscritto e depositate presso la segreteria Comunale dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, il Responsabile dell'Unità Operativa competente per l'attuazione delle relative procedure, nonché ogni altro requisito previsto dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 43 Scioglimento del Consiglio Comunale

4. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:

- quando compia atti contrari alla Costituzione o si renda responsabile



di gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

- quando non possa essere assicurato il regolare funzionamento degli organi e dei servizi, per le seguenti cause:
 1. impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
 2. dimissioni del Sindaco;
 3. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell' Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
 4. riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei propri componenti.
- quando non sia approvato nei termini il bilancio.



CAPO II DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 44

Attribuzioni e funzioni della giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Alla stessa sono attribuite le competenze non demandate per legge al Consiglio o ad altri organi.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero massimo di assessori stabiliti dalla legge.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
4. L'Assessore anziano, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, sostituisce il Sindaco assente o impedito.
5. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso, o nei casi di impedimento permanente dello stesso Sindaco, e per il periodo previsto dalla legge.
6. Il Sindaco può attribuire deleghe agli assessori, al fine di consentire una cura plU puntuale ed efficace delle varie branche dell' Amministrazione. La delega, tuttavia, non comporta trasferimento di funzioni.

Art. 45

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco e, nel caso di assenza di entrambi, dall'assessore più anziano per età.
3. L'esercizio delle potestà attribuite alla Giunta è collegiale ed a tale esercizio gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto.



4. L'elenco delle deliberazioni assunte è trasmesso ai capigruppo, ai quali vengono, a richiesta, rilasciate le relative copie.
5. Il Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta degli assessori, può sentire esperti per la discussione di specifici argomenti
7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 49 Dlgs 267/00, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile dell'Unità Operativa competente e, qualora la proposta stessa comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile.
8. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, a cura del Messo Comunale, mediante affissione all'albo pretori o dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge e divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
9. Nel caso di urgenza, le deliberazioni della Giunta, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
10. I verbali delle deliberazioni della Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

t.

"

~

Art.46 Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade in caso di dimissioni del Sindaco, nonché in caso di scioglimento del Consiglio.
2. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 47 Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può disporre la revoca di singoli assessori nominando i sostituti. Del provvedimento è tenuto a dare comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 48

Obblighi di astensione e comportamento degli Amministratori

1. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado, negli Organi di Giunta e di Consiglio Comunale.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di San Ferdinando.
4. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al





principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della
distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli
amministratori e quelle proprie dei dirigenti dell'Ente.

1. Il

Capo III Il Sindaco

Sindaco è l'organo responsabile dell'azione

Art. 49. Generalità

politica ed amministrativa del Comune, secondo i

contenuti del programma presentato al momento della candidatura.

2. E' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.

Art. 50 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico prevenire ed eliminare i gravi pericoli per l'incolumità cittadini; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere Prefetto l'assistenza della forza pubblica. per dei

2. In casi d'emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico ed acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie ed eccezionali si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio. al

3. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile ed a tal fine si avvale dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di emergenza.

4. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, provvedendo a formulare l'ordine del giorno delle sedute.

5. Compete al Sindaco la nomina dei vertici burocratici dell'Ente e, pertanto la nomina del Segretario Generale.

Compete, inoltre al Sindaco di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto delle attribuzioni e delle responsabilità riferite, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro di comparto.

6. Il Sindaco rappresenta l'Ente in giudizio e promuove, davanti all'Autorità Giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, quando di sua competenza. La rappresentanza in giudizio dell'ente può essere attribuita, per singole tipologie di atti, con deliberazione della Giunta Comunale, anche ai responsabili di posizione organizzativa, i quali sono legittimati alla difesa attiva e passiva dell'ente.

7. Promuove e stipula gli accordi di programma.

8. Compete al Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei

~ .. a~ppresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla
~ ~.~e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio C~unale.



20.

Art.51 Durata in carica del Sindaco

1. Il Sindaco entra in carica al momento della proclamazione.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco di ventano efficaci ed irrevocabili, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 52 Ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente debbono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni della contingibilità e dell'urgenza e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Ai sensi dell'art. 12 della L. 3 agosto 1999, n. 265, sono trasferite al Sindaco le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all' art. 36 del Regolamento di esecuzione della L. 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 2 febbraio 1991, n. 66. dalla carica ove il Consiglio appello nominale e con il voto dei componenti il consiglio,

Art. 53 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano Comunale, con votazione espressa per favorevole della maggioranza assoluta approvi la mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati - senza computare a tal fine il Sindaco - e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio.



TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

CAPO I DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. B. L.' or similar, written in a cursive style.



Art. 54

Partecipazione dei cittadini principio del contraddittorio, sancito del giusto procedimento al fine di dell'interesse pubblico con le posizioni

1. Il Comune garantisce la partecipazione procedimenti amministrativi e, pertanto :

de i cittadini a i

23.

- a) assicura il rispetto del dalla L. 241/90 principio realizzare il contemperamento giuridiche dei privati;
- b) favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;
- c) assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei cittadini singoli e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art.55

Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Ferdinando:

- a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la loro attività prevalente di lavoro e di studio;

Art. 56

Procedimento per categorie di atti

1. L'attività dell'amministrazione Comunale si esplica attraverso strutture procedurali consone ai tipi di provvedimento da emanare.
2. Gli atti ed i provvedimenti generali, nonché i piani ed i programmi sono adottati dal consiglio su iniziativa della Giunta o del Sindaco, di 1/5 dei consiglieri, di una commissione consiliare ovvero di tutti gli altri soggetti cui spetta l'esercizio dell'iniziativa, ai sensi dello statuto. I progetti di tali deliberazioni devono essere depositati presso la segreteria del consiglio, salvo casi d'urgenza, almeno collettivi, quaranta giorni prima della loro inserzione nell'ordine del giorno.

3. Gli atti paritetici possono essere conclusi per iniziati va dell' Amministrazione Comunale o del privato e vengono approvati con atto della Giunta Comunale.

4. Tali atti paritetici possono consistere in negozi di diritto pubblico o di diritto privato. In quest'ultimo caso, essi sono



sottoposti, per quanto compatibile, alle norme del codice civile.

Art. 57
Accordi procedimentali

1. Al fine di assicurare il massimo consenso e la più ampia collaborazione dei cittadini al perseguimento degli interessi il Comune privilegia, nello svolgimento della propria azione

amministrativa, gli accordi procedurali con gli
limiti in cui essi sono consentiti dalla legge.

2. Il ricorso agli accordi procedurali è in ogni
materia di pubblico impiego.

3. Anche i portatori di interessi diffusi costituiti
comitati, possono presentare memorie, proposte ed
i .CQ ttenere risposta motivata.

interessati, nei

caso escluso in

in associazioni o
hanno diritto di

Art. 58

Responsabile del procedimento

Per ogni tipo di procedimento amministrativo, il regolamento per
l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi o altro atto della Giunta a
contenuto generale, da emanare entro tre mesi, individua il responsabile
del procedimento.

2. In ogni caso, la figura del responsabile del procedimento coincide
con quella del dipendente, cui è affidata l'istruttoria del procedimento
da parte del dirigente di settore.

Art. 59

Motivazione dei provvedimenti e degli accordi.

1. Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati, ad
eccezione degli atti normativi, programmatici ed a contenuto generale.

2. La motivazione consiste in una succinta esposizione delle norme, dei
presupposti di fatto e delle valutazioni di merito che hanno determinato
la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Ove il procedimento si concluda con un accordo sostitutivo di
provvedimento, devono risultare dal preambolo dell'accordo, soggetto
alle medesime forme pubblicitarie del provvedimento di cui tiene
luogo, le ragioni di convergenza tra interesse pubblico e privato che
hanno indotto il Comune ad accogliere le proposte dell'interessato.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I Disposizioni generali

Art. 60 Principi organizzativi

1. La struttura organizzativa del Comune si adegua ai principi
costituzionali del buon andamento, dell'imparzialità e della
semplificazione dell'azione amministrativa, al fine di garantire la
funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi per il perseguimento
dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi.

2. L'organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane si
ispira a criteri di flessibilità nei limiti dei principi fissati dal
Consiglio Comunale e dalle leggi vigenti, garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali.



Capo II

Segretario Comunale

Art. 61 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende, allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi delle Unità Operative e ne coordina l'attività, assicurando, così, che la gestione dell'azione amministrativa sia conforme ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
6. Presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di qualifica apicale.
7. E' nominato dal Sindaco con le procedure previste ai sensi dell'art. 99 Dlgs 267/00.

Art. 62 Vice Segretario Comunale.

1. Il Vice Segretario, se nominato, collabora col Segretario Comunale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza, impedimento. Il Vice Segretario è nominato tra le figure apicali dirigenziali dell'Ente che abbiano svolto un minimo di anni 5 (cinque) continuativi quale responsabile di Area. In caso di vacanza, assenza e/o impedimento del Segretario, svolge tutti i compiti e le funzioni esercitati da questi, al fine di portare avanti tutte le azioni amministrative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione nell'interesse della collettività.

Capo III Il personale

Art. 63 Organizzazione del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, in conformità con il presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità:
2. Ogni assunzione di personale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire per pubblico concorso, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte dal Responsabile del servizio interessato e da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, individuati nei modi di legge e secondo la disciplina stabilita dal regolamento organico.



4. Nelle procedure e nell'espletamento concorsuale deve essere garantita la pari opportunità tra uomo e donna, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 64

Disciplina dello status del personale

Sono disciplinati, con uno o più regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e del presente statuto:

- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) i criteri per l'aggiornamento professionale;
- c) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- d) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari e le modalità per l'applicazione delle sanzioni, la composizione ed il funzionamento della commissione di disciplina.

Capo IV Il personale Direttivo

Art. 65 I Responsabili delle Aree Operative

1. I Responsabili delle Aree Operative disciplinano e dirigono gli uffici a cui sono preposti, secondo i criteri determinati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento e nell'ambito degli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

2. L'attività dei predetti Responsabili è ispirata ai principi di correttezza, imparzialità, efficienza ed efficacia. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo, adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti. Le funzioni d'indirizzo e di verifica spettano agli organi di governo e la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili delle massime Aree Operative.

3. Ai Responsabili predetti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

4. Spetta ai Responsabili dei Aree Operative, in osservanza delle leggi e dei contratti collettivi:

a) la direzione ed il coordinamento dei sistemi informatico - statistici e del relativo personale;

b) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici, la verifica delle stesse materie riferite ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità.



c) l'attribuzione di trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

d) l'individuazione, in base alla legge 241/90, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

e) la vigilanza sull'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti, anche in relazione alle misure da adottare per assicurare la qualità dei servizi;

f) la verifica e la responsabilità degli atti deliberativi;

g) nell'ambito della propria struttura, l'applicazione al personale delle sanzioni disciplinari, limitatamente al rimprovero verbale ed alla censura.

5. I Responsabili delle Aree Operative presiedono le commissioni di gara per gli appalti di lavori, di servizi e per l'alienazione di beni di competenza del settore al quale sono preposti, assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'amministrazione Comunale.

6 Essi presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento di personale della propria unità operativa.

7. Spetta ai Responsabili delle Aree Operative la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto dell'entrata per l'accertamento - che sotto l'aspetto della spesa - per l'impegno e la liquidazione.

8. L'attività di gestione dei Responsabili delle Aree Operative si estrinseca, sotto l'aspetto formale, in "determinazioni", adottate in ordine cronologico e garantite da apposite date e numerazioni.

9. I Responsabili delle Aree Operative informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito delle rispettive strutture di riferimento, sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, cui consegue, se richiesto, un "incontro per esame", ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei medesimi nelle materie predette.

10. Ai responsabili delle aree operative spetta inoltre la rappresentanza in giudizio dell'Ente, ove non si configura la necessità di costituirsi con un legale abilitato, nonché il potere di firma di tutti gli atti *elo* documenti relativi alla difesa attiva e passiva dell'Amministrazione.

Art. 66 Verifica dei risultati

1. Sono istituiti gli organismi indipendenti di valutazione con il compito di verificare i risultati ottenuti dai Responsabili delle Unità Operative in relazione alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, alla corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa.

2. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione od il mancato raggiungimento degli obiettivi comportano per il Responsabile interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altra Unità Operativa.

3. Nei casi più gravi vengono attivate le procedure previste dalla legge, dal codice civile e dai contratti di lavoro.

" : J
--



SERVIZI PUBBLICI E COMUNALI

Capo I Organizzazione dei servizi

TITOLO VI

Art. 67 Principi generali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge.
2. I servizi pubblici disciplinati dagli articoli seguenti sono finalizzati alla produzione di beni, ed attività rivolte alla realizzazione di scopi sociali e alla promozione dello sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.

Art. 68 Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici può avvalersi di tutte le forme e modalità gestionali previste dalla legge.
2. Le forme di gestione sono stabilite, relativamente a ciascun servizio pubblico locale, dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, di 1/5 dei consiglieri, di una commissione consiliare e degli altri soggetti cui lo statuto attribuisca l'iniziativa, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente Statuto e sulla base di parametri comparativi della dimensione, del livello qualitativo e dei costi del servizio.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Capo I Beni comunali

Art. 69 Beni pubblici comunali

1. I beni comunali, non destinati a specifiche esigenze sociali, debbono essere gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, in modo da assicurare la parità tra entrate e spese.
2. L'amministrazione di tali beni è disciplinata da apposito regolamento.

Capo II La programmazione finanziaria

Art. 70 Il bilancio

1. La programmazione finanziaria del Comune deve tenere conto delle risorse disponibili.
2. Nel bilancio previsione annuale e pluriennale vengono indicati gli obiettivi che si intendono realizzare, anche attraverso la puntuale



valutazione dei bisogni del territorio e della comunità, con l'indicazione e la motivazione delle scelte di priorità, privilegiando il sistema della previsione per progetti.

3. Gli atti che approvano progetti di opere pubbliche devono essere ~ ~corredati da una dichiarazione circa il costo dell' opera da parte del ~ ~funzionario competente, che se ne assume la responsabilità.

Capo III Controllo economico, contabile e finanziario

Art. 71 Controllo di gestione

1. E' istituito il controllo di gestione per la verifica dei risultati dell'attività amministrativa rispetto agli obiettivi predeterminati, nonché della efficienza, della efficacia e della economicità della gestione, sulla base di standards e parametri preventivamente stabiliti.

2. I dipendenti con compiti gestionali sono tenuti a verificare, periodicamente, la rispondenza della gestione degli interventi di spesa, eventualmente graduati in capitolo di spesa, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall' amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. I medesimi relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta Comunale che, sulla base delle relazioni dell' Organo di Revisione Contabile, può disporre rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione. Le osservazioni ed i rilievi di cui sopra devono essere comunicati al Consiglio Comunale.

2. Il controllo di gestione viene esercitato secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 72 Controllo economico e finanziario

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dall' Organo di Revisione Contabile, che viene eletto dal Consiglio Comunale in conformità alla legge.

2. Le funzioni di tale Organo, così come indicate dalla legge, possono essere integrate dal regolamento di contabilità.

3. L'Organo di Revisione Contabile, in allegato alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo redige apposita relazione, nella quale, anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il predetto Organo ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente; può disporre ispezioni, acquisire documenti, sentire i titolari della gestione e i dipendenti del Comune e delle istituzioni - che hanno l'obbligo di rispondere -, sentire il Sindaco e gli assessori, disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso qualsiasi ente, istituto, consorzio o forma associativa a cui partecipa l'Ente.

5. Può assistere alle sedute del Consiglio Comunale.

6. Può inoltre, essere ascoltato dal Consiglio, dalla Giunta e dal consiglio di amministrazione delle istituzioni, per riferire sulla materia sottoposta al suo controllo.



TITOLO VII
FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

Capo I Convenzioni, consorzi, accordi e unione di Comuni

Art. 73 Convenzioni con altri enti locali

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e Province, per l'esercizio di funzioni o servizi di interesse ultracomunale.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.
3. I progetti di convenzione, predisposti dalla Giunta, debbono essere approvati dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del numero dei componenti, in esso comprendendo il Sindaco.
4. Il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 74 Consorzi

1. Nell'ambito di un programma generale, il Comune, per la gestione di uno o più servizi, può costituire consorzi con altri soggetti pubblici, o partecipare alla costituzione di essi, secondo le norme previste dalla legge per le aziende speciali.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione e lo Statuto del consorzio.
3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 75 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, il Sindaco, ove il Comune abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione di un *accordo unanime* di programma, nei modi previsti dall'articolo 34 TUEL
2. L'ipotesi di accordo, predisposta dalla Giunta, viene comunicata alla commissione consiliare competente.
3. Ove l'accordo consista nella definizione di programmi di intervento o, comunque, comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere approvata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 76, Accordi con Pubbliche Amministrazioni
e Accordi di Programma

1. Il Comune, oltre che nelle ipotesi previste negli articoli precedenti, può sempre proporre la conclusione di pubbliche amministrazioni, al fine di disciplinare attività d'interesse comune.
2. La competenza, ai fini della conclusione dell'accordo, viene individuata ai sensi dell'articolo precedente.
3. Tali accordi stabiliscono doveri ed obblighi reciproci e sono sottoposti, per quanto compatibile, ai principi del codice civile: in materia di obbligazioni e contratti.
4. Ove tali accordi siano sostitutivi di provvedimenti, devono essere sottoposti ai controlli previsti per questi ultimi.

Art 77 Conferenza di servizi, unione di Comuni ed esercizio associato di funzioni e gestione di servizi

1. Il Sindaco, quando ritenga opportuno l'esame contestuale di vari interessi pubblici di cui siano portatori enti differenti, indice una conferenza di servizi.
2. L'ipotesi oggetto della conferenza viene comunicata alla commissione competente.
3. Tale conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire qualsiasi atto di assenso o collaborazione di un'amministrazione pubblica.
4. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione che, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato per mezzo di un rappresentante privo della competenza ad esprimere la volontà definitiva dell'Ente, salvo i limiti previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241
5. Ai sensi dell'articolo 32 Tuel possono essere costituiti unioni di due o più Comuni allo scopo di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza. Per tali unioni deve essere approvato l'atto costitutivo con le modalità e con la maggioranza previste dal citato articolo.
6. La legge, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale, provvede ad approvare le forme di incentivazione e la forma associata della gestione di servizi tra Comuni.

TITOLO IX

FUNZIONE NORMATIVA

Capo I Statuto, regolamenti ed ordinanze

Art. 78 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale a cui devono conformarsi tutti gli atti del Comune.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con la procedura prevista per la modifica dello Statuto e non possono essere proposte se non sia corso un anno dalla sua entrata in vigore o dalla sua ultima modificazione.
3. Lo Statuto e le sue modificazioni, entro i quindici giorni successivi data dell'entrata in vigore, devono essere pubblicizzati in forme che da consentirne l'effettiva conoscenza.



Art. 79 Regolamenti

1. Il Comune elabora Regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo statuto e in tutte le altre materie di competenza Comunale.
2. I Regolamenti, sono sottoposti alla pubblicazione presso l'albo pretorio per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
3. I regolamenti sono comunque soggetti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità sul sito internet del Comune di San Ferdinando.

Art.80 Ordinanze, circolari e direttive

1. Il Sindaco emana ordinanze generali nelle materie previste dalle norme di legge o di regolamento.
2. Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità . Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perduri la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate dal vice Sindaco.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, va notificata al destinatario. Negli altri casi, viene pubblicata nelle forme del precedente comma 2.
6. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge e dei provvedimenti disposti dagli organi del Comune.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81_Termini per i regolamenti


1. Il Consiglio Comunale e la Giunta sono tenuti ad adottare, modificare, entro i termini stabiliti dalle leggi i regolamenti previsti.

Art. 82 Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al Ministro dell'Interno per essere in serietà nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Con la sua entrata in vigore diviene definitivamente abrogato e revocato il

precedente Statuto, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 16.06.2000 e successive integrazioni.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. Il consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione del presente statuto fissa le modalità per assicurare, oltre quanto previsto dal superiore comma 1, la più ampia conoscenza dello stesso e delle sue modifiche presso la cittadinanza e gli enti dipendenti dal Comune.





COMUNE DI SAN FERDINANDO

Provincia di Reggio Calabria

Piazza Nunziante - tel 0966/7614111 - Fax 0966/7614105 - C.F. = 82002040804

www.comune.sanferdinando.rc.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto per come segue, ai sensi dell'art. 54 comma 10 dello Statuto Comunale e Legge costituzionale n. 3/2001.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to - Dott.ssa Paola Galeone

f.to - Dott.ssa Alfonsa Caliò

f.to - Dott. Giovanni Barilà

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Tripodi Elisabetta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

LI', _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Tripodi Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune, oggi 07 OTT 2010 al n. 769 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. (art 124 T.U.E.L)

LI', 07 OTT 2010 _____

IL Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

LI', _____

IL SEGRETARIO
D.ssa Tripodi Elisabetta